

All. "A"
Delib. n. 107/15 del 21/12/2015

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE
DI IMPRESE SINGOLE A MOSTRE E FIERE IN ITALIA E ALL'ESTERO. ANNO 2016**

Articolo 1 - Finalità

1. La Camera di Commercio di Prato allo scopo di incentivare la partecipazione a manifestazioni fieristiche concede contributi a favore di imprese singole per la partecipazione a mostre e fiere in Italia e all'estero di riconosciuta importanza a livello nazionale ed internazionale.
2. Per le mostre e fiere in Italia saranno considerate di riconosciuta importanza quelle contenute nel "Calendario fieristico nazionale ed internazionale anno 2016" pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e consultabile nel sito www.regioni.it.
3. Per le mostre e fiere all'estero saranno considerate ammissibili quelle inserite nella Guida Mondiale Fiere consultabile nel sito www.expofairs.com.
4. Non saranno comunque riconosciute ammissibili, ai fini del contributo, le partecipazioni a workshop, show room, convegni, seminari, congressi ed altre iniziative che non siano riconducibili a manifestazioni fieristiche di riconosciuta importanza come specificato ai precedenti punti 2 e 3.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

1. Potranno presentare domanda di contributo le imprese dei settori industriale, artigiano e turistico nonché le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato CE.
2. Le imprese sopra indicate dovranno avere sede legale e/o operativa nella provincia di Prato, essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Prato ed essere attive ed in regola con il pagamento del diritto camerale.
3. Tali requisiti dovranno essere posseduti dall'impresa al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'eventuale erogazione del contributo.
4. Non potranno comunque beneficiare dei contributi camerali:
 - a. le imprese che partecipano a manifestazioni collettive organizzate da enti promotori (Unioncamere, Camere di Commercio, Regione, Toscana Promozione, ecc.);
 - b. le imprese soggette ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.

Articolo 3 - Interventi ammessi al contributo

1. Saranno ammesse a contributo unicamente le spese documentate, al netto di IVA e di altre imposte, tasse ed oneri accessori, relative a manifestazioni di cui all'art. 1 svolte nel periodo dall'1/01/2016 al 31/12/2016 e riguardanti:
 - a. prenotazione dell'area espositiva (in mancanza di questa fattura o qualora la stessa non sia ritenuta valida decade il diritto dell'azienda a ricevere il contributo);
 - b. servizio di interpretariato (limitatamente al servizio svolto nell'ambito della fiera);
 - c. noleggio e/o acquisto delle attrezzature fondamentali per l'allestimento dello stand;
 - d. attività promozionale: iscrizione al catalogo ufficiale, cartoline invito, materiale pubblicitario da utilizzare in fiera (le fatture del materiale pubblicitario e delle cartoline di invito dovranno riportare, pena l'inammissibilità delle stesse, una chiara indicazione della manifestazione per la quale sono state realizzate);
 - e. spese di viaggio di un incaricato dell'impresa partecipante all'iniziativa (debitamente comprovate da documenti intestati all'impresa richiedente il contributo ad esclusione di eventuali diritti di agenzia, visti consolari e spese di vitto e alloggio).



2. Non sono finanziabili le fatture relative all'area espositiva emesse da enti e società diversi dagli organizzatori ufficiali della manifestazione per la parte che supera il prezzo di listino ufficiale della fiera. Nel caso di fatturazione dello spazio espositivo da parte di soggetto diverso dall'organizzatore ufficiale della fiera, o suo rappresentante in Italia, dovrà essere data dimostrazione che il prezzo applicato all'impresa non è superiore al listino ufficiale della fiera ed allegata copia della pagina del catalogo ufficiale della manifestazione (o pagina web) da cui risulti la partecipazione dell'impresa all'iniziativa.
In alternativa, potrà essere presentata dichiarazione rilasciata dall'organizzatore ufficiale della manifestazione che attesti la partecipazione alla fiera dell'impresa.
3. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità della documentazione di spesa, si farà riferimento al periodo di svolgimento della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo.
4. Il contributo della Camera di Commercio di Prato potrà essere concesso per una sola manifestazione all'anno.
5. Nel caso in cui venga presentata richiesta per più manifestazioni verrà concesso il contributo per quella fiera che sarà risultata più onerosa.

Articolo 4 - Entità del contributo

1. Il contributo della Camera di Commercio sarà pari al 30% delle spese di cui all'art. 3 da corrispondersi alle singole imprese fino ad un massimo di € 1.200,00= per la partecipazione a manifestazioni che si svolgeranno in Italia, ad un massimo di € 1.800,00= per la partecipazione a manifestazioni che si svolgeranno in paesi europei, ad un massimo di € 3.000,00= per la partecipazione a manifestazioni che si svolgeranno in paesi extra europei; tali massimali sono aumentati di € 1.000,00= nel caso di Impresa Femminile.
2. Ai sensi del presente bando, per Impresa Femminile s'intende:
 - a. l'impresa individuale purché il titolare sia donna;
 - b. la società di persone e cooperativa laddove sia costituita da donne almeno per il 60%, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
 - c. la società di capitali in cui le donne siano titolari di almeno 2/3 delle quote di partecipazione e in cui gli organi di amministrazione siano costituiti da donne per almeno i 2/3.

Articolo 5 – Premialità aggiuntiva al contributo – Rating di legalità

Nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20/02/2014, in vigore dall'8/04/2014, i massimali di cui all'art. 4 comma 1 sono aumentati di € 500,00 per le imprese richiedenti in possesso del rating di legalità.

Articolo 6 - Modalità di partecipazione

1. La domanda di contributo può essere trasmessa a partire dal 11/01/2016 ed entro il termine perentorio del 30/03/2017.
In coerenza con l'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione digitale), le domande, potranno essere spedite all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) protocollo@po.legalmail.camcom.it:
 - a) tramite PEC dell'impresa richiedente e firmate digitalmente dal legale rappresentante;
 - b) tramite PEC dell'impresa richiedente con allegata la documentazione prevista dal bando firmata e scannerizzata assieme al documento di identità del firmatario in corso di validità;
 - c) tramite PEC di un intermediario purché firmate digitalmente dal legale rappresentante.Nel caso di società nelle quali sia prevista la firma congiunta, la domanda di contributo dovrà essere firmata da tutti gli amministratori.
E' escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione.



2. Le domande potranno essere presentate:
 - a. prima dell'inizio della manifestazione
Dovrà essere trasmesso il modello M_F_1 (domanda a preventivo) allegando la dichiarazione aiuti de minimis di cui al successivo articolo 8, successivamente, entro e non oltre 90 giorni dal termine della manifestazione, pena l'inammissibilità della domanda, dovrà essere trasmesso il modello M_F_2 (domanda a consuntivo) con allegata la documentazione relativa alla spesa sostenuta (al momento dell'erogazione del contributo all'impresa non potrà essere riconosciuto un importo superiore a quello richiesto nella domanda a preventivo).

Oppure
 - b. al termine della manifestazione
Dovrà essere trasmesso il modello M_F_2 (domanda a consuntivo) con allegata la documentazione relativa alla spesa sostenuta.
3. Alla domanda di contributo a consuntivo dovranno essere allegate:
 - a. dichiarazione aiuti de minimis di cui al successivo articolo 8;
 - b. copia delle fatture adeguatamente quietanzate per l'intero importo entro la data di presentazione della domanda di contributo a consuntivo. Qualora le fatture siano espresse in valuta estera e nella documentazione di quietanza non sia rilevabile il controvalore in euro, il cambio verrà conteggiato secondo le quotazioni della Banca d'Italia riferite al giorno di emissione della fattura (se il pagamento è avvenuto in contanti o carta di credito) oppure al giorno nel quale è stato effettuato il bonifico (nel caso di pagamento a mezzo banca o c/c postale);
 - c. copia delle quietanze relative al pagamento delle fatture rendicontate (per quietanza si intende dichiarazione liberatoria del fornitore che attesti l'avvenuto pagamento, timbro e firma del fornitore con dicitura "pagato" o similari sulla fattura stessa, ovvero documentazione bancaria nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'avvenuto pagamento); nel caso in cui il pagamento della fattura venga effettuato con la modalità home banking è necessario allegare copia della ricevuta del bonifico bancario in stato "eseguito" nonché, qualora dalla stessa non sia rilevabile l'avvenuta esecuzione dell'operazione, l'estratto conto bancario dal quale sia possibile verificare che il bonifico è andato a buon fine. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato tramite carta di credito è necessario allegare copia dell'estratto conto della carta di credito intestata all'impresa o al/i legale/i rappresentante/i della stessa dal quale risulti il riferimento alla spesa sostenuta e che ne attesti l'avvenuto pagamento;
 - d. qualora le fatture e le quietanze siano espresse in lingua straniera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo dovrà essere allegata apposita traduzione firmata dal legale rappresentante dell'impresa;
 - e. i documenti sopra indicati dovranno essere scansati in formato PDF.
4. E' facoltà del competente Ufficio camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per completare l'istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo. Fino a quando la domanda non sarà integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resterà sospesa.
5. In caso di irregolarità non sanabile l'Ufficio, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunicherà tempestivamente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda e, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.
Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni dato all'impresa.



Articolo 7 - Erogazione del contributo

1. Le domande giudicate ammissibili saranno ordinate cronologicamente secondo la data di arrivo (fa fede la data della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio rilasciata dal gestore). Se il termine scade in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Qualora lo stanziamento non sia sufficiente a coprire tutte le domande, saranno escluse dal contributo (o subiranno riduzioni di contributo) quelle posizionate negli ultimi posti della graduatoria, procedendo in ordine cronologico. Se le imprese interessate alla riduzione sono due o più, in quanto recanti la stessa data di arrivo, gli importi saranno ridotti con criterio proporzionale.
3. La concessione del contributo avverrà con determinazione del Dirigente del Settore.

Articolo 8 - Regime de minimis

1. I contributi concessi sulla base del presente bando rispettano le disposizioni sugli Aiuti di Stato vigenti nella Comunità Europea.
2. Gli stessi contributi si intendono concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 del 18/12/2013 (pubblicato sulla G.U.C.E. – Serie L 352 del 24/12/2013) nonché del Regolamento CE n. 360 del 25/04/2012 (pubblicato sulla G.U.C.E. L 114/8 del 26/04/2012), e non sono cumulabili con altri concessi allo stesso titolo e per le stesse finalità da altri Enti Pubblici.
3. Ai fini dell'applicazione di tale regime, il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo dovrà rilasciare, in sede presentazione della domanda (sia a preventivo che a consuntivo), una dichiarazione (su apposito modello DE_MIN) attestante tutti i contributi ricevuti in regime de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o, in alternativa, firmata e scannerizzata assieme al documento di identità del firmatario in corso di validità.
Nel caso di società nelle quali sia prevista la firma congiunta, la dichiarazione de minimis dovrà essere firmata da tutti gli amministratori.

Articolo 9 – Controlli

L'ufficio, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, effettuerà controlli, anche a campione, sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai fini dell'ammissione al contributo.

Art 10 – Pubblicità

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo camerale e sul sito internet della Camera di Commercio di Prato.

Articolo 11 - Rinvio

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando valgono le disposizioni di carattere generale descritte nel vigente regolamento camerale contenente "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari".

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)